

EFFETTI DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE NEI CASI DI PROSECUZIONE DELLA CONTROVERSIA DAVANTI ALLA C.T.P. PROFILI COSTITUZIONALI

SCHEMA DELLA RELAZIONE

Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria

- 3 OTT. 2012

Prot. n. 12950

Referente Normativo e Nozione

L'art. 39 d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, ha inserito l'art. 17 bis nel d.lgs. n. 546 del 1992.

Quando si tratta di controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, è necessario il preventivo reclamo, che contiene la richiesta di annullamento totale o parziale ed eventualmente la proposta di mediazione.

Ratio Dell'Istituto e Distinzioni

Ragione dichiarata: deflazione del contenzioso ed evitare le lunghe e dispendiose procedure giudiziarie.

Si distingue: dall'accertamento con adesione per presupposti e procedure diversi e perché è condizione di ammissibilità del ricorso al giudice tributario;

è alternativo, invece, rispetto alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del d.lgs. (se fallisce la mediazione, è esclusa la conciliazione).

Ambito di Applicazione

1) Atti emessi dall'Agenzia delle entrate (l'art. 17 bis comma primo).
Bisogna fare riferimento all'art. 19 del d.lgs. (richiamato dal comma 6 dell'art. 17 bis) per individuare quelli non riferibili all'Agenzia: cartelle di pagamento, avvisi di mora, iscrizioni di ipoteca, fermo di beni mobili registrati, operazioni catastali, atti di recupero di aiuti di Stato.

Ma se si eccipisce la mancata notifica dell'atto presupposto riferibile all'Agenzia, vi è obbligo di mediazione.

2) Valore della controversia

Il limite (euro-ventimila) va calcolato "secondo le disposizioni dell'art. 12 comma 5 del d.lgs.": tributo al netto degli interessi e sanzioni, a meno che l'imposizione non riguardi solo sanzioni.

Se l'atto impositivo ha ad oggetto più tributi, si fa riferimento al totale impugnato; se, invece il reclamo è rivolto avverso più atti si fa riferimento al valore di ciascun atto.

Se non è possibile calcolare il valore, non vi dovrebbe essere obbligo di reclamo.

3) Entrata in vigore della legge

Il nuovo istituto si applica "agli atti notificati a decorrere dall'1 aprile 2012".

Sulla base dei principi affermati dalla Corte Cost., si deve fare riferimento alla data di ricezione dell'atto, in quanto il reclamo è stato concepito come un obbligo a carico del contribuente.

La Procedura

Per quanto non diversamente disposto, si applica il d.lgs. n. 546.

Il reclamo va notificato, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo (deve farsi riferimento alla ricezione dell'atto), alla direzione provinciale o regionale che ha emanato l'atto, che provvede a mezzo apposita struttura autonoma.

E' esente dal bollo e dal contributo unificato (che vengono versati se segue la fase giudiziaria).

Nelle società di persone, vi è autonomia nella procedura reclamo-mediazione e litisconsorzio necessario nella fase giudiziale (ovviamente con esclusione dei soggetti che hanno mediato).

Contenuto dell'istanza (richiesta di annullamento totale o parziale dell'atto dell'Agenzia, con eventuale proposta di mediazione ed allegazione degli atti ritenuti necessari (fare attenzione nella formulazione dell'istanza che è destinata a fungere da ricorso in caso di fallimento della mediazione).

Esame dell'Istanza

Avviene da parte di un'apposita struttura dell'Agenzia, che provvede ad un esame preliminare, al fine di riscontrare eventuali cause:

di improponibilità (la controversia è fuori dall'ambito della mediazione per valore, atto non emesso dall'Agenzia o notificato prima dell'1 aprile 2012);

di inammissibilità, per tardività o mancanza dei requisiti di contenuto;

L'improponibilità non impedisce la fase giudiziaria, mentre l'inammissibilità potrà essere verificata dal giudice tributario (l'istanza di reclamo si tramuta in ricorso).

Esiti dell'esame del merito: annullamento parziale o totale dell'atto; rigetto; accoglimento della proposta di mediazione eventualmente formulata con l'istanza; formulazione di proposta di mediazione da parte dell'ufficio (avuto riguardo all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità).

Per effetto del richiamo di cui all'art. 39 comma 10, i funzionari, per le determinazioni assunte in sede di mediazioni, sono soggetti a responsabilità contabile limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo.

Giudizio Dinanzi alla Commissione Tributaria

Art. 17 bis: decorsi 90 giorni dal deposito del reclamo senza che il fisco comunichi l'esito, scattano i termini di costituzione in giudizio dinanzi al giudice tributario di cui agli artt. 22 e 23 d.lgs., rispettivamente per il ricorrente (30 gg.) e per il controricorrente.

Con la costituzione, vengono depositati il reclamo (che funge da ricorso) e memorie integrativi (artt. 24 e 32 del d.lgs.). Per il resto si applica il d.lgs.

Spese (art. 39 comma 10): il soccombente, in aggiunta alle spese di giudizio, è condannato al pagamento di un ulteriore 50%, a titolo di rimborso delle spese della procedura di mediazione (responsabilità per abuso del processo).

La compensazione, parziale o per intero, è possibile solo se il giudice indichi esplicitamente giustificati motivi che hanno indotto il soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

Valutazioni Critiche

Lo strumento del decreto legge adoperato per un istituto destinato ad operare nell'aprile 2012 (dov'è l'urgenza?).

Vi sono già altri istituti deflattivi (conciliazione giudiziale, condono, accertamento con adesione).

L'esigenza deflattiva è avvertita nella giustizia ordinaria, non in quella tributaria.

Non si riducono le spese, perché la conversione del reclamo in ricorso rende necessaria la presenza del difensore anche nella prima fase.

Si tratta di una mediazione impropria, ben diversa da quella introdotta per il giudizio civile (la mediazione è affidata ad un organo che non è terzo, manca un reale confronto tra le parti, brevità del termine di 90 giorni a fronte di 4 mesi).

Cosa accade se l'Agenzia non provvede sulla richiesta di sospensiva di un accertamento esecutivo?

L'istituto sembra costituire un ulteriore tassello del disegno volto a ridurre l'ambito della giurisdizione tributaria (c.d. amministrativizzazione delle liti).

Raffaele Ceniccola

+